

Visto il proprio decreto ministeriale in data 27 maggio 1986 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Genghini sud, con sede in Boiano (Campobasso), piazza Roma, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1987 con il quale è stato reso esecutivo su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1990 con la quale il commissario segnala che la S.p.a. Genghini sud non presenta un attivo da ripartire ai creditori essendo le modeste somme recuperabili assorbite dalle spese necessarie per la prosecuzione della procedura e richiede pertanto che venga disposta la chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare, richiamato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini sud per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini sud, con sede in Boiano (Campobasso), di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1990

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A3975

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 8 settembre 1990.

Norme per la profilassi della malattia virale emorragica del coniglio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso in data 1° febbraio 1990 dal Consiglio superiore di sanità;

Considerato che la malattia virale emorragica del coniglio, malattia a carattere infettivo e diffusivo, è presente e relativamente diffusa nella maggior parte delle regioni italiane;

Preso atto delle conclusioni e raccomandazioni emanate dall'O.I.E. di Parigi sulle più immediate misure di profilassi diretta, da adottarsi per il controllo della malattia;

Ritenuto necessario aggiornare le norme profilattiche in vigore ed estendere alla malattia virale emorragica le disposizioni previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

Ordina:

Art. 1.

All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per le quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta: «la malattia virale emorragica del coniglio».

Art. 2.

Nei casi di malattia virale emorragica del coniglio si adottano, in quanto applicabili e limitatamente agli animali delle specie cunicole, le norme previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Con successive disposizioni regolamentari saranno indicate le misure profilattiche da adottare nei confronti della malattia.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, 8 settembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A4000